Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 102° — Numero 138**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 giugno 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

LEGGE 5 maggio 1961, n. 442.
Modifiche alla legge 31 marzo 1954, n. 82, che prevede un contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba Pag. 2170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1961, n. 443.
Istituzione di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento di Igiene presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova . Pag. 2171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 444.
Esecuzione del Memorandum d'intesa suppletivo, concluso a Roma mediante scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 12 luglio 1960, relativo ai reclami per danni di guerra . . . Pag. 2172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1961, n. 445.
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione «Casimiro Mondino», con sede presso l'Università di Pavia. Pag. 2174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 446.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) Pag. 2174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 447.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale «T. Fazello» di Sciacca (Agrigento). Pag. 2174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 448.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale «D. Crespi» di Busto Arsizio (Varese). Pag. 2174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 449.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale «Antonelli» di Novara . . Pag. 2175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961.
Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie - Mediocredito, con sede in Roma. Pag. 2175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961.
Sostituzione di un membro della Commissione centrale delle imposte . . . . Pag. 2175

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1961.
Fusione del II e del III Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma . . . . Pag. 2175

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1961.
Nomina del presidente dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma . . . . Pag. 2176

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1961.
Proroga del termine assegnato alla RAI - Radiotelevisione Italiana con il decreto ministeriale 2 febbraio 1960, per portare a compimento la procedura espropriativa necessaria ad assicurare il funzionamento degli impianti costituenti l'elettrodotto Magliana-Prato Smeraldo-Santa Palomba . . . . Pag. 2176

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1961.
Classificazione a comunale della strada di bonifica in comune di Portomaggiore (Ferrara), frazione Portoverrara, fra le «Chiaviche del Morone» e l'«Argine circondariale del Mezzano» . . . . Pag. 2176

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notaio. Pag. 2177

Ministero della difesa-Aeronautica: Perdita di ricompense al valor militare . . . . Pag. 2177

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 2177

Autorizzazione al comune di Santo Stefano Quisquina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960. Pag. 2177

Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960. Pag. 2177

Autorizzazione al comune di Montegrimano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 Pag. 2177

Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 2177

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 2177

Autorizzazione al comune di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 2177

Autorizzazione al comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 2177

Autorizzazione al comune di Montecastello Vibio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960. Pag. 2178

Autorizzazione al comune di Cammarata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 2178

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 2178

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 2178

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 2178

Autorizzazione al comune di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . Pag. 2178

Ministero delle finanze:

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cuneo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale. Pag. 2178

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Teramo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale. Pag. 2178

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Novara colpite da eventi naturali di carattere eccezionale. Pag. 2178

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Campobasso colpite da eventi naturali di carattere eccezionale. Pag. 2178

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Ferrara colpite da eventi naturali di carattere eccezionale. Pag. 2178

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Taranto colpite da eventi naturali di carattere eccezionale. Pag. 2179

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Viterbo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale. Pag. 2179

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cosenza colpite da eventi naturali di carattere eccezionale. Pag. 2179

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Pisa colpite da eventi naturali di carattere eccezionale. Pag. 2179

Ministero del commercio con l'estero: Comunicati. Pag. 2179

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti lungo il canale Melonetto, nei comuni di Santo Stino di Livenza e di Annone Veneto . . . . Pag. 2179

Ministero del tesoro:

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2179

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2180

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Comunicati . . . . Pag. 2181

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di dodici borse di studio per il perfezionamento tecnico-professionale di laureati in medicina veterinaria . . . . . Pag. 2182

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Cuneo . . . . Pag. 2182

Ministero della difesa-Esercito: Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero dei trasporti spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 25 maggio 1961) . . . . Pag. 2182

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a ottanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 1959 . . . . Pag. 2183

Ministero della pubblica istruzione: Diario delle prove scritte e pratica dei concorsi riservati a ventuno posti di segretario economo e a ventisei posti di applicato di segreteria nel ruolo del personale amministrativo degli Istituti e scuole d'arte . . . . Pag. 2183

Ufficio medico provinciale di Asti: Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti. Pag. 2183

Ufficio medico provinciale di Chieti: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti . . Pag. 2183

Ufficio medico provinciale di Bologna: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bologna Pag. 2184

Ufficio veterinario provinciale di Belluno: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno. Pag. 2184

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 maggio 1961, n. **442**.

Modifiche alla legge 31 marzo 1954, n. 82, che prevede un contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo dello Stato a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 82, è portato, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61, da lire 25 milioni a lire 50 milioni.

Art. 2.

La quota che per il disposto dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1954, n. 82, l'Ente per la valorizzazione della isola d'Elba è tenuto ad assegnare ai quattro Comuni della zona mineraria, è portata da lire 12 milioni a lire 16 milioni.

Il riparto fra i Comuni, anzichè in base alla popolazione censita, dovrà avvenire in base alla popolazione residente, su dichiarazione dei rispettivi sindaci vistata dal prefetto di Livorno.

Art. 3.

Alla maggiore spesa di lire 25.000.000 per l'esercizio 1960-61 sarà provveduto mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — FOLCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1961, n. 443.

Istituzione di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento di Igiene presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 23 novembre 1960 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub-art. 13 *bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 e successive modificazioni.

Art. 3.

L'Università di Genova verserà allo Stato l'intero importo dei contributi dovuti dall'Ente finanziatore a norma degli articoli 3 e 4 della convenzione nonchè le integrazioni dei contributi stessi derivanti da eventuali futuri miglioramenti economici disposti a favore degli assistenti universitari.

Art. 4.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 verrà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 5.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 190. — VILLA

Repertorio n. 143

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Igiene » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentosessanta, a questo dì 23 del mese di novembre in Genova, in una sala di Palazzo Tursi, via Garibaldi, n. 9, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Genova e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti della Università stessa, giusto il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. avv. Carlo Cereti, nato a Genova il 21 ottobre 1896, nella sua qualità di rettore della Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università, alla stipula del presente atto con delibera in data 4 febbraio 1960;

dott. Nicio Giuliani, nato a Castel del Monte (L'Aquila) l'11 maggio 1908, nella sua qualità di commissario straordinario al comune di Genova, autorizzato alla stipulazione del predetto atto con delibera del 28 ottobre 1960;

i quali, dando esecuzione a precedenti accordi,

Premesso

a) che per la rilevazione di dati e per studi, osservazioni e ricerche sull'inquinamento atmosferico nell'ambito del territorio del comune di Genova, è necessario provvedere all'istituzione di un posto di assistente alla cattedra di Igiene;

b) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia e il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Genova, con le rispettive deliberazioni in data 29 e 26 ottobre 1960, hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare, con il più vivo compiacimento, l'offerta del comune di Genova ed hanno approvato all'unanimità lo schema predisposto per la relativa convenzione da

stipularsi fra le parti; tutto ciò premesso, detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, stipulano, nelle vesti su indicate, la seguente convenzione:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Genova sarà istituito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente, in aggiunta a quelli assegnati alla predetta Facoltà, da destinarsi alla cattedra di Igiene.

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza del titolare del predetto posto di assistente, sarà quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, riguardante le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Art. 2.

L'Università degli studi di Genova — cattedra di Igiene della Facoltà di medicina e chirurgia — assume l'obbligo di utilizzare il titolare del citato posto di assistente per la rilevazione di dati e per studi, osservazioni e ricerche sull'inquinamento atmosferico nell'ambito del territorio del comune di Genova.

L'Università di Genova assume altresì l'obbligo — tramite l'Istituto di igiene — di comunicare periodicamente al comune di Genova i dati circa le rilevazioni effettuate ed i risultati degli studi e ricerche eseguiti.

Art. 3.

Il comune di Genova assume l'obbligazione di corrispondere all'Università di Genova, per il finanziamento del posto di assistente, annualmente, la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare del posto stesso, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che, sugli stipendi del predetto assistente dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina in ruolo del titolare. Le somme, da versare in quattro rate trimestrali anticipate, sono determinate in lire 1.600.000 (unmilioneseicentomila) per l'ammontare della spesa media prevista per il posto di assistente, e in lire 320.000 (trecentoventimila) per la costituzione di uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio.

Art. 4.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente disposto dallo Stato, la somma di cui al precedente articolo risultasse inferiore a quella che l'Università di Genova è tenuta a versare allo Stato, il comune di Genova, verserà, annualmente, all'Università, la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che l'inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della convenzione; il posto di cui trattasi sarà soppresso e il titolare cesserà dal servizio.

Art. 5.

La presente convenzione si intenderà, inoltre, decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui al successivo art. 6;

b) se vengono a cessare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i casi suddetti il posto di assistente si intenderà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio

Art. 6.

L'Università degli studi di Genova, si obbliga, in esecuzione della presente convenzione:

a) a versare allo Stato annualmente l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti all'assistente che verrà assegnato all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del detto assistente, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) ad aggiungere alla dotazione della cattedra suddetta le eventuali economie che si rendessero disponibili dopo il versamento allo Stato delle somme dovute per i titoli di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci, con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di dieci anni, ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse del l'Università degli studi di Genova, è esente dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto che ne disporrà l'approvazione e istituirà il posto di ruolo.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto, ufficiale rogante, e redatto in numero di 5 facciate e 22 righe da persona di mia fiducia, viene letto dai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato:

F.to: prof. avv. Carlo Cereti, in detta qualità

F.to: dott. Nicio Giuliani

F.to: dott. Mario Alburno, rogante

Registrato a Genova, Ufficio registro atti pubblici il 24 novembre 1960, vol. 838, n. 010919, con lire: *gratis*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 444.

Esecuzione del Memorandum d'intesa suppletivo, concluso a Roma mediante scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 12 luglio 1960, relativo ai reclami per danni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1957, n. 913, che dà esecuzione al Memorandum d'intesa tra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America riguardante i reclami per danni di guerra, concluso a Roma il 29 marzo 1957;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'intesa suppletivo, concluso a Roma mediante scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 12 luglio 1960, relativo ai reclami per danni di guerra.

Art. 2.

Agli oneri previsti dal Memorandum d'intesa suppletivo indicato nell'articolo precedente sarà fatto fronte con la somma ancora disponibile sul fondo di 950 milioni di lire — più i relativi interessi — posto a disposizione della Commissione di conciliazione italo-americana ai sensi del punto 2 del Memorandum d'intesa del 29 marzo 1957, citato nelle premesse.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 5. — VILLA

Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai reclami per danni di guerra. Memorandum d'intesa suppletivo al Memorandum del 29 marzo 1957. (Roma, 12 luglio 1960).

THE FOREIGN SERVICE
OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

No 13 Rome, July 12, 1960

Excellency:

I have the honor to refer to recent discussions between representatives of our two Governments regarding the settlement and payment of certain additional war damage claims in accordance with the procedures and from the funds established by the Memorandum of Understanding of March 29, 1957 regarding war damage claims.

As a result of these discussions agreement has been reached of the terms of a Supplemental Memorandum of Understanding with regard to these matters, subject, however, to the approval of our two Governments. The English text of said Supplemental Memorandum of Understanding reads as follows, to wit:

SUPPLEMENTAL MEMORANDUM
OF UNDERSTANDING

BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA REGARDING WAR DAMAGE CLAIMS

With reference to Articles 78 and 83 of the Treaty of peace with Italy and the Memorandum of Understanding between the Governments of Italy and the United States of America of March 29, 1957, the Governments of Italy and the United States of America have agreed as follows for the purpose of settling and paying certain additional war damage claims by the procedures and from the fund, including interest thereon, established by the Memorandum of Understanding of March 29, 1957:

1. There shall be settled under this Memorandum of Understanding war damage claims of nationals of the United States of America, submitted under Article 78 of the Treaty of peace, which were either received by or were transmitted by claimants to the Central Department of the Treasury, General Accounting-Office of the Italian Government, or Italian consulates and diplomatic missions abroad on or before June 28, 1957, which shall be agreed to and described in progressively numbered special lists initialed by the American Embassy at Rome and the Italian Ministry of the Treasury.

2. War damage claims of nationals of the United States which are not included in the above mentioned lists, shall be settled by the procedures followed before the adoption by the Governments of Italy and the United States of America of the Memorandum of Understanding of March 29, 1957.

3. If the total amount of the awards paid on claims included in the above-mentioned lists is less than or more than the sum still available from the 950 million lire referred to in the Memorandum of Understanding of March 29, 1957, plus the interest already accrued or hereafter accrued thereon, a further agreement shall be made between the two Governments for the adjustment of the difference.

4. The payment of awards on claims included in the above-mentioned lists shall be made under the shortened procedures prescribed by the Memorandum of Understanding of March 29, 1957.

5. This supplemental Memorandum of Understanding shall come into force when the two Governments have notified each other that the formalities prescribed by their respective laws have been complied with.

I have the honor to propose that if the foregoing text of said Supplemental Memorandum of Understanding meets with the approval of the Government of Italy, the present Note and your Excellency's Note in reply concurring therein, shall constitute the agreement of our two Governments thereto.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

ZELLERBACH

His Excellency
Antonio SEGNI
Ministry of Foreign Affairs - ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Sua Nota del 12 luglio 1960, del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi alle recenti conversazioni intervenute tra rappresentanti dei nostri due Governi, in merito alla definizione ed al pagamento di alcuni reclami addizionali per danni di guerra, in base alle procedure indicate ed ai fondi stabiliti nel Memorandum d'intesa del 29 marzo 1957, relativo ai reclami per danni di guerra.

A seguito di tali conversazioni è stato raggiunto un accordo sui termini di un Memorandum d'intesa suppletivo relativo alla questione in parola, subordinato, tuttavia, all'approvazione dei nostri due Governi. Il testo di tale Memorandum d'Intesa suppletivo è il seguente:

MEMORANDUM D'INTESA SUPPLETIVO

TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA RELATIVO AI RECLAMI PER DANNI DI GUERRA

Con riferimento agli articoli 78 e 83 del Trattato di pace con l'Italia e al Memorandum d'Intesa tra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America del 29 marzo 1957, il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America hanno raggiunto la seguente intesa allo scopo di addivenire alla definizione e al pagamento di altri reclami per danni di guerra, in base alle procedure indicate e ai fondi stabiliti nel Memorandum d'Intesa del 29 marzo 1957, ivi compresi i relativi interessi bancari.

1. Saranno da definire in base al presente Memorandum d'Intesa i reclami per danni di guerra di cittadini degli Stati Uniti, avanzati ai sensi dello art. 78 del Trattato di Pace, pervenuti o trasmessi dagli interessati alla Amministrazione Centrale del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato o, all'estero, alle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, entro il 28 giugno 1957, e che saranno concordati e descritti in elenchi speciali numerati progressivamente e vidimati dall'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Roma e dal Ministero del Tesoro italiano.

2. I reclami per danni di guerra di cittadini degli Stati Uniti, non compresi negli elenchi anzidetti, saranno definiti con la procedura seguita prima della applicazione da parte del Governo italiano e del Governo degli Stati Uniti d'America del Memorandum d'Intesa del 29 marzo 1957.

3. Qualora il totale degli indennizzi da pagarsi agli aventi diritto, relativi ai reclami compresi nei suddetti elenchi, risultasse inferiore o superiore alla somma ancora disponibile sul fondo di 950 milioni di lire, di cui al Memorandum d'Intesa del 29 marzo 1957, più i relativi interessi bancari già maturati o da maturarsi, saranno presi ulteriori accordi fra i due Governi interessati per la sistemazione della differenza.

4. La liquidazione degli indennizzi concernenti i reclami compresi negli elenchi di cui al punto 1) avverrà secondo le procedure abbreviate previste dal Memorandum d'Intesa del 29 marzo 1957.

5. Il presente Memorandum d'Intesa suppletivo entrerà in vigore non appena i due Governi si saranno notificati l'avvenuto compimento delle formalità previste dalle loro rispettive legislazioni.

Ho l'onore di proporre che, qualora il testo del Memorandum d'Intesa suppletivo, sopra riportato, sia approvato dal Governo italiano, la presente Nota e quella di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi ».

Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda con quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

ANTONIO SEGNI

Roma, 12 luglio 1960

S. E. James David ZELLERBACH
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 marzo 1961, n. 445.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Casimiro Mondino », con sede presso l'Università di Pavia.

N. 445. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto, proposto dal Comitato di amministrazione, della Fondazione « Casimiro Mondino », con sede presso la Università di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 181. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 aprile 1961, n. 446.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

N. 446. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 182. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 aprile 1961, n. 447.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « T. Fazello » di Sciacca (Agrigento).

N. 447. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « T. Fazello » di Sciacca (Agrigento) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Inoltre, con lo stesso decreto, viene soppressa la Cassa scolastica del R. ginnasio di Sciacca (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 185. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 aprile 1961, n. 448.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « D. Crespi » di Busto Arsizio (Varese).

N. 448. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « D. Crespi » di Busto Arsizio (Varese) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 184. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 449.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Antonelli » di Novara.

N. 449. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Antonelli » di Novara viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 183. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie - Mediocredito, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949;

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1959, con il quale, su designazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il dott. Vittorio Taddeo venne nominato, fra gli altri, membro del Consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie - Mediocredito, con sede in Roma;

Considerato che il dott. Taddeo è deceduto e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Vista la nuova designazione del predetto Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Camillo Mezzanotte è nominato membro del Consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie - Mediocredito, con sede in Roma, in sostituzione del dottor Vittorio Taddeo, deceduto.

Il dott. Mezzanotte, per il quale non ricorre l'incompatibilità prevista dal terzo comma dell'art. 23 della legge 25 luglio 1952, n. 949, durerà in carica sino al compimento del triennio previsto nel citato decreto 8 ottobre 1959, e cioè fino all'8 ottobre 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1961

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1961
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 116. — CARUSO

(3348)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale delle imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 344;

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1961, registro n. 2 Finanze, foglio n. 211, riguardante la ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964, della Commissione centrale delle imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Fernando Granito, consigliere di Stato e membro della Commissione stessa, avendo il medesimo rinunziato all'incarico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Roberto Vozzi, consigliere di Stato, è nominato membro della Commissione centrale delle imposte, in sostituzione del dott. Fernando Granito.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1961
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 226. — BENNATI

(3349)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1961.

Fusione del II e del III Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1956, registro n. 13 Finanze, foglio n. 304, col quale il II Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma fu sdoppiato in due Uffici così denominati: « II Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata » e « III Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata » di Roma;

Riconosciuta la opportunità di riunire in un unico Ufficio i due Uffici suddetti in seguito all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1959, n. 1070;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083;

Considerato che i due Uffici funzionano, di fatto, quale unico Ufficio dal 1° febbraio 1960;

Decreta:

Il II e il III Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma vengono riuniti in un unico Ufficio che assume la denominazione di « II Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata ».

Tale variazione spiega efficacia a decorrere dal 1° febbraio 1960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1961.

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1961
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 277

(3252)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1961.

Nomina del presidente dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'Istituto approvato col decreto ministeriale 2 novembre 1959, modificato con decreto ministeriale 9 marzo 1960;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1958, col quale il prof. dott. Giuseppe Parenti venne nominato presidente dell'Istituto medesimo;

Ritenuto che con l'intervenuta approvazione del bilancio dell'esercizio 1960 occorre provvedere alla rinnovazione degli organi dell'Istituto;

Sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. Aldo Fiaccadori è nominato presidente dello Istituto per il credito sportivo con sede in Roma, per il quadriennio 1961-64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1961

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(3350)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1961.

Proroga del termine assegnato alla RAI - Radiotelevisione Italiana con il decreto ministeriale 2 febbraio 1960, per portare a compimento la procedura espropriativa necessaria ad assicurare il funzionamento degli impianti costituenti l'elettrodotto Magliana-Prato Smeraldo-Santa Palomba.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1960, con il quale venivano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti l'elettrodotto della RAI-Radiotelevisione Italiana necessario per l'alimentazione elettrica dei centri radiotrasmittenti di Prato Smeraldo e Santa Palomba nei comuni di Roma e Pomezia;

Vista la domanda della RAI-Radiotelevisione Italiana in data 13 maggio 1961, con la quale la Società concessionaria dei servizi di radiodiffusione, facendo presente di non poter portare a compimento entro il termine stabilito la procedura espropriativa, chiede che il termine stesso venga prorogato nella misura di cinquecento giorni per il termine iniziale e di due anni per il termine finale;

Considerato che il ritardo non è da imputarsi alla richiedente RAI;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta possa essere accolta;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine assegnato alla RAI-Radiotelevisione Italana dal decreto ministeriale 2 febbraio 1960, per portare a compimento la procedura espropriativa di cui al decreto stesso, è prorogato nella misura di cinquecento giorni per il termine iniziale e di due anni per il termine finale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(3318)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1961.

Classificazione a comunale della strada di bonifica in comune di Portomaggiore (Ferrara), frazione Portoverrara, fra le « Chiaviche del Morone » e l'« Argine circondariale del Mezzano ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 30 agosto 1960, n. 364, con la quale il comune di Portomaggiore (Ferrara) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica in frazione di Portoverrara, tra le « Chiaviche del Morone » ed « il Vecchio argine del Mezzano »;

Visto il voto n. 681 del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 aprile 1961, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dall'art. 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

E' classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Portomaggiore la sottoindicata strada di bonifica situata in frazione « Portoverrara » fra le « Chiaviche del Morone » e l'« Argine circondariale del Mezzano ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3237)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1961, Macherozzi Geremia, notaio in Montelupo Fiorentino, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Bagno di Romagna, distretto notarile di Forlì.

(3367)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Perdita di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 30 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961, registro n. 14 Aeronatica, foglio n. 198.

De Rose Francesco, classe 1915, già sergente marconista, incorso nella perdita delle sottonotate ricompense al valore militare per effetto della rimozione dal grado avvenuta con determinazione ministeriale 21 agosto 1950, è privato delle medesime a decorrere dalla data del presente decreto:

Medaglia di bronzo

di cui al regio decreto 18 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1942, registro n. 10 Aeronautica, foglio n. 348, complesso di attività bellica: marzo-maggio 1941; Bollettino ufficiale Aeronautica militare 1942, disp. 49, pag. 2645;

Croce al valore militare

di cui al regio decreto 24 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1941, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 80, Bollettino ufficiale Aeronautica militare 1941, dispensa 52, pag. 2558; attività bellica: 29 ottobre-11 novembre 1940.

(3086)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1961 registro n. 13 Interno, foglio n. 60, l'Amministrazione comunale di Siculiana (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 31.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3304)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano Quisquina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 59, l'Amministrazione comunale di Santo Stefano Quisquina (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3303)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 255, l'Amministrazione comunale di Montemaggiore al Metauro (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3316)

Autorizzazione al comune di Montegrimano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 256, l'Amministrazione comunale di Montegrimano (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3315)

Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 392, l'Amministrazione comunale di Villarosa (Enna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 51.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3305)

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 14, l'Amministrazione comunale di Giarratana (Ragusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3306)

Autorizzazione al comune di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 377, l'Amministrazione comunale di Aragona (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3307)

Autorizzazione al comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 376, l'Amministrazione comunale di Bivona (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3308)

Autorizzazione al comune di Montecastello Vibio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 260, l'Amministrazione comunale di Montecastello Vibio (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3311)

Autorizzazione al comune di Cammarata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 375, l'Amministrazione comunale di Cammarata (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3309)

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 257, l'Amministrazione comunale di Auditore (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3310)

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 242, l'Amministrazione comunale di Irsina (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 55.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3312)

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 259, l'Amministrazione comunale di Borgo Pace (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3313)

Autorizzazione al comune di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1961, registro n. 13 Interno, foglio n. 305, l'Amministrazione comunale di Vizzini (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 59.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3371)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cuneo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto del 27 aprile 1961, integrativo dei decreti interministeriali emanati a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, il 30 settembre e 30 novembre 1960, sono state delimitate le zone agrarie della provincia di Cuneo, colpite, nell'anno 1960, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Barolo, Cherasco, La Morra, Narzole e Novello.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(3324)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Teramo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 21 aprile 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Teramo colpite, nell'anno 1959, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Colonnella e Controguerra.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1959.

(3325)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Novara colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 27 aprile 1961, integrativo del decreto in data 20 gennaio 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Novara colpite nel periodo giugno 1958-31 dicembre 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Agrate Conturbia, Borgolavezzaro, Crevola d'Ossola, Domodossola, Montescheno, Sozzago, Tornaco, Varzo e Vinzaglio.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari relative all'esercizio 1958-59, per i comuni di Bognanco, Domodossola, Crevola d'Ossola, Montescheno e Varzo, all'anno 1959 per il comune di Agrate Conturbia ed all'anno 1960 per i comuni di Borgolavezzaro, Tornaco, Vinzaglio e Sozzago.

(3326)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Campobasso colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 15 aprile 1961 integrativo dei decreti in data 5 settembre e 26 ottobre 1960, è stato autorizzato, nel comune di Macchia Valfortore della provincia di Campobasso lo sgravio, ai sensi della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(3327)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Ferrara colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto del 26 aprile 1961, integrativo del decreto interministeriale in data 14 gennaio 1961, emanato a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, si è provveduto, per il comune di Mesola, già compreso nel predetto decreto interministeriale del 14 gennaio 1961, ad autorizzare, nelle zone delimitate del nominato Comune, lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960, anzichè per l'esercizio 1958-59, come disposto col ripetuto decreto 14 gennaio 1961.

(3332)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Taranto colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreti del 20 febbraio, 21 aprile e 28 aprile 1961, integrativi dei decreti interministeriali emanati, ai sensi dell'art. 19 della legge 21 luglio 1960, n. 739, il 22 agosto, 30 settembre e 21 dicembre 1960, si è provveduto, per il comune di Martina Franca, alla delimitazione delle zone agrarie colpite, nell'anno 1960, da eventi naturali di carattere eccezionale, procedendo, nel contempo, per i comuni di Castellaneta, Ginosa e Laterza, già compresi nei predetti decreti interministeriali del 22 agosto, 30 settembre e 21 dicembre 1960, ad una nuova delimitazione delle zone agrarie danneggiate dai predetti eventi.

Con gli stessi decreti 20 febbraio, 21 aprile e 28 aprile 1961, è stato autorizzato, per le zone ivi indicate, lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(3328)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Viterbo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto dell'11 aprile 1961, integrativo del decreto interministeriale 20 gennaio 1961 emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si è provveduto, per i comuni di Acquapendente, Civitella d'Agliano, Gradoli, Graffignano e Proceno alla delimitazione delle zone agrarie colpite, nell'anno 1960, da aventi naturali di carattere eccezionale, procedendo, nel contempo, per i comuni di Bolsena, Bomarzo, Civitacastellana, Grotte di Castro, Orte e San Lorenzo Nuovo, già compresi nel predetto decreto interministeriale del 20 gennaio 1961, ad una nuova delimitazione delle zone agrarie danneggiate dai predetti eventi.

Con lo stesso decreto 11 aprile 1961 è stato autorizzato per le zone ivi indicate lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(3329)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cosenza colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, integrativo del decreto 14 ottobre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Cosenza colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Alessandria del Carretto, Aprigliano, Caloveto, Campana, Castroregio, Castrovillari, Cervicati, Cosenza, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Malvito, Nocara, Paludi, Parenti, Paterno Calabro, Pietrafitto, Plataci, Rende, Rogliano, Rovito, San Benedetto Ullano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato di Minea, San Giorgio Albanese, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Santa Sofia d'Epiro, San Sosti, Santo Stefano di Rogliano, Scala Coeli, Tarsia, Terranova di Sibari, Terravecchia, Torano Castello, Trenta e Vaccarizzo Albanese.

Con lo stesso decreto 9 febbraio 1961 è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(3330)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Pisa colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto del 21 aprile 1961, integrativo del decreto interministeriale emanato il 26 gennaio 1961, ai sensi dell'art. 19 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si è provveduto, per i comuni di Chianni, Casciana Terme, Castellina Marittima, Casale M., Guardistallo, Palaia, Riparbella e Terricciola, alla delimitazione delle zone agrarie colpite, nell'anno 1960, da eventi naturali di carattere eccezionale, procedendo, nel contempo, per il comune di Peccioli, già compreso nel predetto decreto interministeriale del 26 gennaio 1961, ad una nuova delimitazione delle zone agrarie danneggiate dai predetti eventi.

Con lo stesso decreto 21 aprile 1961 è stato autorizzato, per le zone ivi indicate, lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(3331)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

9° aggiornamento (1° aprile 1961) al fascicolo « Conti e depositi bancari soggetti a controllo valutario - Operazioni e disposizioni varie ».

(3360)

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

2° aggiornamento (1° aprile 1961) al fascicolo « Scambi con l'estero - Parte I - Disposizioni normative ».

(3361)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti lungo il canale Melonetto, nei comuni di Santo Stino di Livenza e di Annone Veneto.

Con decreto 11 febbraio 1961, n. 93, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti relitti siti lungo il canale Melonetto, segnati nel catasto del comune di Santo Stino di Livenza al foglio 9, mappale 66 (Ha 0.13.50), 66½ (Ha 0.02.50); nel catasto del comune di Annone Veneto, al foglio 16, mappale 121½ (Ha 0.02.50), di complessivi Ha 0.18.50, ed indicati nella planimetria rilasciata il 20 dicembre 1958, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3164)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5537 — Data: 8 giugno 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico - Ufficio dicevimento domande — Intestazione: Micheli Gigotti Teresa, nata a Roma il 23 marzo 1906 e Nicola Colitti, nato a Campobasso il 1° dicembre 1899 — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 1 — Capitale L. 111.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 19 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Piacenza — Intestazione: Berzeri Aldo, nato a Monticelli d'Ongina il 9 giugno 1912 — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 5 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 4 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Romanò Annunziata fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data: 24 giugno 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Reggio Calabria — Intestazione: Tracìò Anto-

nio, nato a Bova il 18 marzo 1912 — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 502 — Data: 18 febbraio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Calvi Eugenio, nato a Torino il 20 maggio 1932 — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 2 — Capitale L. 37.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 5 settembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Matera — Intestazione: Guarino Gaetano, nato a Latronico (Potenza) l'11 settembre 1888 — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data: 14 dicembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Salerno — Intestazione: Polichetti Gaetano, nato a Roccapiemonte il 5 maggio 1929 — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1960, al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 16 gennaio 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Catanzaro — Intestazione: Amato Luigi Giovanni, nato a Serra S. Bruno il 17 dicembre 1947 — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2021 — Data: 31 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Lussiana Augusto — Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 2 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1157 — Data: 23 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico - Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Breccia Giuseppina, nata a Tarquinia il 6 agosto 1891 — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 369 — Data: 6 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Spadaro G. Battista — Titoli del Debito pubblico: Prestito redibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubbblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 maggio 1961

Il direttore generale: GRECO

(3169)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi del 6 giugno 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,595	620,60	620,55	620,60	620,60	620,65	620,60	—
$ Can.	—	628,70	628,25	628,65	627,90	628,57	628,50	628,65	628,60	—
Fr. Sv.	—	143,45	143,45	143,4475	143,30	143,36	143,43	143,35	143,35	—
Kr. D.	—	89,58	89,57	89,57125	89,60	89,58	89,565	89,55	89,60	—
Kr. N.	—	86,60	86,62	86,62	86,65	86,61	86,62	86,65	86,61	—
Kr. Sv.	—	120,24	120,23	120,22	120,30	120,25	120,215	120,30	120,25	—
Fol.	—	172,72	172,71	172,69	172,75	172,71	172,69	172,75	172,72	—
Fr. B.	—	12,41	12,415	12,415	12,405	12,41	12,41125	12,41	12,41	—
Fr. Fr. (N.F.)	—	126,67	126,67	126,66	126,60	126,66	126,655	126,65	126,65	—
Lst.	—	1731,90	1731,70	1731,80	1731,75	1732,10	1731,70	1732,10	1732,25	—
Dm. occ.	—	156,31	156,33	156,3275	156,27	156,31	156,31	156,30	156,32	—
Scell. Austr.	—	23,85	23,83	23,87	23,85	23,85	23,858	23,85	23,85	—
Escudo Port.	—	21,60	21,64	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,61	—

Media dei titoli del 6 giugno 1961

Rendita 3,50 % 1906	90,10
Id. 3,50 % 1902	89,90
Id. 5 % 1935	108,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,35
Id. 5 % 1936	101,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 giugno 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	628,625
1 Franco svizzero	143,439
1 Corona danese	89,568
1 Corona norvegese	86,62
1 Corona svedese	120,217
1 Fiorino olandese	172,69
1 Franco belga	12,413
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1731,75
1 Marco germanico	156,319
1 Scellino austriaco	23,864
1 Escudo Port.	21,60

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1961) il Bollettino n. 32 della provincia di Genova, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale dell'8 e 28 gennaio 1960 da valere per alcune categorie di lavoratori addetti a litografia su latta nella provincia di Genova.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1961) il Bollettino n. 33 della provincia di Genova, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 20 giugno 1960 per i dipendenti dalle aziende distributrici di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali della provincia di Genova.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1961) il Bollettino n. 34 della provincia di Genova, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo integrativo 9 marzo 1960 da valere per i dipendenti di case di commercio estero nella regione della Liguria.

Il Ministro: SULLO

(3321)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 maggio 1961) il Bollettino n. 21 della provincia di Bologna, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 25 luglio 1960 per il personale laureato e diplomato delle farmacie della provincia di Bologna.

Il Ministro: SULLO

(3322)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 maggio 1961) il Bollettino n. 8 della provincia di Massa-Carrara, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Verbale di accordo 12 maggio 1960 per la revisione delle retribuzioni agli apprendisti del commercio della provincia di Massa-Carrara.

Il Ministro: SULLO

(3323)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 maggio 1961) il Bollettino n. 27 della provincia di Reggio Emilia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo collettivo di lavoro 28 luglio 1960 aggiuntivo al Contratto provinciale integrativo di lavoro del 29 novembre 1957 per gli operai panettieri dipendenti dalle Aziende di panificazione della provincia di Reggio Emilia.

2. — Accordo collettivo di lavoro 28 luglio 1960 aggiuntivo al Contratto provinciale integrativo di lavoro del 29 novembre 1957 per gli operai panettieri dipendenti dalle Aziende di panificazione della provincia di Reggio Emilia (cooperative e piccoli commercianti)).

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 maggio 1961) il Bollettino n. 28 della provincia di Reggio Emilia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 13 ottobre 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni da valere, durante la campagna 1959, per gli operai stagionali e fissi delle aziende vinicole, addetti alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasatura e cottura del mosto della provincia di Reggio Emilia.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 maggio 1961) il Bollettino n. 29 della provincia di Reggio Emilia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo sindacale 19 luglio 1960 modificativo del contratto integrativo provinciale di lavoro per il personale dipendente da Cooperative di consumo e loro Consorzi della provincia di Reggio Emilia.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 maggio 1961) il Bollettino n. 30 della provincia di Reggio Emilia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto integrativo aziendale 26 febbraio 1960 per il personale dei servizi assunti in appalto (Esattoria, Tesoreria, Ricevitoria ed altri annessi) dalla Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

Il Ministro: SULLO

(3320)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI - e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (13 maggio 1961) il Bollettino n. 10 della provincia di Avellino, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo collettivo di lavoro 30 marzo 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 12 agosto 1959 per gli addetti ai cinema e cinema-teatrali della provincia di Avellino.

Il Ministro: SULLO

(3355)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di dodici borse di studio per il perfezionamento tecnico-professionale di laureati in medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 27 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1961, registro n. 2 Sanità, foglio n. 80, con il quale è stato bandito un concorso per titoli per l'assegnazione di dodici borse di studio per il perfezionamento tecnico-professionale di laureati in medicina veterinaria;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa citata è costituita come appresso:

Altara prof. Igino, direttore generale dei servizi veterinari;

Messieri prof. Albino, direttore dell'Istituto di patologia speciale e clinica veterinaria dell'Università di Bologna;

Caporale prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto sperimentale zooprofilattico di Teramo;

De Silva dott. Alfonso, direttore di divisione della Direzione generale affari amministrativi e del personale;

Taddei dott. Giordano, veterinario provinciale capo;

Scardi dott. Felice, direttore di sezione della Regioneria centrale.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il dott. Giuseppe Casubolo.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul cap. 78, art. 4, esercizio 1960-61 e qualora le operazioni della Commissione non potessero essere completate entro tale esercizio sul corrispondente capitolo del bilancio 1961-62.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1961
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 322

(3282)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Cuneo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 ottobre 1959 per il conferimento del posto di segretario generale comunale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Cuneo;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale comunale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Cuneo, nell'ordine appresso indicato:

1. Tossi dott. Carlo	punti	88,69	su 132
2. Scolari Mario	»	87,01	»
3. Soardi dott. Mario	»	84,52	»
4. Sueci Cimentini dott. Flobert	»	83,08	»
5. Zuanni dott. Federico	»	80,92	»
6. Pianigiani dott. Quintilio	»	80,76	»
7. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	80,55	»
8. Salvati dott. Arnaldo	»	79,86	»
9. Bonasia dott. Michele	»	79,54	»
10. Vucusa dott. Riccardo	»	78,46	»
11. Schiavina dott. Renato	»	78,04	»
12. Quadri dott. Luigi	»	77,85	»
13. Di Simine dott. Eugenio	»	77,73	»
14. Castiglioni Michele	»	77,18	»
15. Pasqualis dott. Marcello	»	76,42	»
16. Piccaja dott. Matteo	»	76,36	»
17. Silvano dott. Guido	»	75,10	»
18. Di Santo dott. Angelo	»	75,—	»
19. Bitetti dott. Giuseppe	»	74,79	»
20. Greco dott. Lorenzo	»	74,57	»
21. Eydoux dott. Ermanno	»	74,33	»
22. Sala Tenna Giov. Batt.	»	74,02	»
23. Sardella dott. Mario	»	72,73	»
24. Costanzo dott. Giuseppe	»	72,45	»
25. Schinco dott. Emilio	»	71,14	»
26. Spezia Roberto	»	68,50	»
27. Panebianco dott. Gaetano	»	68 —	»
28. Rabacchino dott. Ferdinando	»	67,11	»
29. Camassa Gino	»	67,02	»
30. Tarabini dott. Ludovico	»	63,45	»
31. Salvo Antonino	»	61 —	»
32. Cucchieri dott. Walter	»	59,93	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(3335)

MINISTERO DELLA DIFESA ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero dei trasporti spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 25 maggio 1961).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti, n. 34 (trentaquattro) posti di applicato tecnico spettante ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che alla data della domanda abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

I sottufficiali che saranno nominati applicati tecnici, dovranno svolgere mansioni di aiutante disegnatore e, in genere, di aiuto personale di concetto per la collaborazione in campo tecnico.

Ad essi compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato tecnico, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(3284)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a ottanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero del tesoro del 22 maggio 1961 sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a ottanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 1959.

(3281)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte e pratica dei concorsi riservati a ventuno posti di segretario economo e a ventisei posti di applicato di segreteria nel ruolo del personale amministrativo degli Istituti e scuole d'arte.

Le prove scritte e pratica dei concorsi riservati a ventuno posti di segretario economo e a ventisei posti di applicato di segreteria nel ruolo del personale amministrativo degli Istituti e scuole d'arte avranno luogo presso il Ministero della Pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - nei seguenti giorni:

23 e 24 giugno 1961 per segretario economo;
26 - 27 e 28 giugno per applicato di segreteria.

(3364)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9289/San., in data 20 aprile 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1959;

Ritenuto che, in dipendenza del trasferimento in altra sede del dott. Luigi Sessa, vice prefetto ispettore, presidente della predetta Commissione, occorre provvedere alla sua sostituzione.

Decreta:

Il vice prefetto dott. Dante La Rocca è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1959, in sostituzione del dott. Luigi Sessa, trasferito in altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed all'albo della prefettura di Asti.

Asti, addì 25 maggio 1961

Il medico provinciale: CERRITO

(3338)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, sostitutivo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto presidenziale;

Visto il decreto prefettizio n. 8325 del 6 maggio 1959, modificato con decreto prefettizio n. 26832 del 6 agosto 1959, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per le condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1958;

Vista la legge del 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1958, è costituita come segue:

Presidente:
Colasurdo dott. Emanuele, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Sollecito dott. Antonino, medico provinciale;
Zulli dott. Pietro, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Chieti;
Campana dott. Manfredi, specialista in ostetricia;
Bonetti Aldemira, ostetrica condotta del comune di Vacri.

Segretario:
Pichi dott. Paolo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Chieti.

Chieti, addì 29 maggio 1961

Il medico provinciale: SOLLECITO

(3336)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9482/438 in data 10 dicembre 1960, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli e per esami a tre posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica e di profilassi nella provincia di Bologna;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la designazione effettuata dal Prefetto di Bologna;

Vista la terna proposta dall'Ordine dei medici chirurghi della provincia di Bologna, nonchè la designazione da parte dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti la legge 13 marzo 1958, n. 296, ed il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 17 settembre 1959, in merito alla delimitazione delle sfere di competenza fra l'Amministrazione dell'interno e quella della sanità,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Capasso dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Marenzi dott. Cesare, medico provinciale;

Ambrosioni prof. Pietro, direttore di istituto d'igiene;

Calabrese prof. Costantino, docente in clinica medica;

Maccolini prof. Roberto, ufficiale sanitario del comune di Bologna.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Francesco Basso, direttore di sezione di prefettura.

La predetta Commissione inizierà i suoi lavori a Bologna non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 26 maggio 1961

Il medico provinciale: MARENZI

(3339)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BELLUNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 841, in data 23 febbraio 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Tripiciano dott. Guido, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Lucernoni dott. Carlo, veterinario provinciale superiore;

Menzani prof. dott. Cesare, docente d'igiene e polizia sanitaria veterinaria;

Seren prof. dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;

Mammi dott. Carlo, veterinario condotto.

Segretario:

Fortuna dott. Giuseppe, funzionario di ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, allo albo della Prefettura di Belluno e di questo Ufficio.

Belluno, addì 29 maggio 1961

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(3285)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.